


Avviso ai litiganti

Se l'errore salta all'occhio, non servono altre spiegazioni

25 Settembre 2014

La correzione materiale di un calcolo, che scaturisce da una situazione oggettiva, non va confusa con i rilievi presuntivi o interpretativi



SINTESI: In riferimento al ruolo emesso a seguito di controllo formale della dichiarazione, effettuato dall'Ufficio ai sensi del DPR n. 600/1973, art. 36-*bis*, allorché l'amministrazione finanziaria riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di calcolo emergente *ictu oculi*, e provveda di conseguenza a notificare al contribuente una cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi del cit. art. 36-*bis*, comma 2, lett. a), essa non è tenuta ad alcuna

particolare motivazione di tale provvedimento, onere necessario soltanto quando la contestazione dell'Erario si fondi su interpretazioni giuridiche o elaborazioni della documentazione allegata dal contribuente.

Sentenza n. 19080 del 10 settembre 2014 (udienza del 15 luglio 2014)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio - Est. Ferro Massimo

D.P.R. n. 600/1973, articolo 36-*bis* comma 2, lettera a) - Mero errore materiale o di calcolo emergente *ictu oculi* - La cartella di pagamento non necessita di una motivazione

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/se-lerrore-salta-alloocchio-non-servono-altre-spiegazioni>